

Legislazione recente

Decreto Semplificazioni: in G.U. la legge di conversione

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, cd. "Decreto semplificazioni". Sotto il profilo lavoristico, la legge di conversione, entrata in vigore lo scorso 13 febbraio, ha confermato l'abrogazione dell'obbligo della tenuta in forma telematica del libro unico presso il Ministero del lavoro, che sarebbe dovuta entrare in vigore dallo scorso 1° gennaio e ha introdotto alcune novità per il settore dello spettacolo.

In particolare, nella legge di conversione, è stato riformulato per intero l'art. 6 del D. Lgs. 16 luglio 1947, n. 708, in tema di certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo, che prevede che le imprese esercenti attività teatrale, cinematografica e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi possono far agire nelle loro sedi unicamente i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, che siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, il certificato di agibilità deve essere ri-

chiesto dai lavoratori stessi e consegnato ai committenti.

Per la violazione della disciplina sopra riportata, le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo per cui non esista il certificato di agibilità.

circolari & messaggi

MINISTERO DEL LAVORO

Distacco e criticità nel rapporto di apprendistato

Il Ministero del lavoro, con nota 17 gennaio 2019, n. 1118, si è espresso circa la congruenza tra l'istituto del distacco e il contratto di apprendistato, analizzando in particolare le criticità relative agli aspetti formativi del rapporto.

In termini operativi, il Ministero chiarisce che le modalità concrete secondo le quali viene posto in essere il distacco, devono garantire all'apprendista l'adempimento dell'obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro distaccante, e consentire la necessaria assistenza del tutor, che può, secondo quanto previsto

nell'accordo di distacco, essere distaccato insieme all'apprendista o può coordinarsi con un referente aziendale operante nella sede del distaccatario, al fine di consentire la piena attuazione del piano formativo.

Il Ministero, con riferimento ai profili temporali del distacco, per evitare l'insorgere di fenomeni elusivi della normativa, sebbene non escluda la legittimità del distacco di un apprendista, appositamente seguito dal proprio tutor, nega la possibilità che il distacco possa coincidere con la durata del rapporto di apprendistato, dovendo essere più breve dello stesso.

Reddito di cittadinanza: sito internet e FAQ

Il Ministero del lavoro, con notizia del 4 febbraio 2019, ha reso noto che sono disponibili il sito www.redditodicittadinanza.gov.it e l'URP - Ufficio relazioni con il pubblico - online dedicato al reddito di cittadinanza, nonché che sono state emanate alcune FAQ, tra cui quelle rivolte alle imprese che intendono ad assumere i cittadini beneficiari della misura e accedere agli sgravi contributivi previsti, per i quali dovrà essere rilasciata apposita circolare esplicativa INPS.

Si ricorda che sarà possibile presentare l'istanza per ottenere il reddito di cittadinanza a partire dal 6 marzo 2019.

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

dott. Dario Lupi
rag. Maria Pia Bertini
dott. Paolo Puppo
rag. Paolo Michelotti
avv. Alessandro Lupi

dott.ssa Elisa Torre
dott.ssa Eleonora Canu
rag. Daniela Grillà
dott.ssa Sara Vollerò
dott. Stefano Mattioli
dott.ssa Federica Castagnola
dott. Giacomo Prandi
dott.ssa Sara Biancalana
dott.ssa Giulia Michelotti
dott. Michele Tolle
dott. Paolo Maiorelli
dott.ssa Chiara Panealbo

dott.ssa Rosanna Iacovera
dott.ssa Cristina Biancalani
dott.ssa Marisa Raggio
rag. Stefano Dagnino

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it
16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71
17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

Il notiziario è redatto con la collaborazione
dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari



ASSOCIAZIONE
PROPRIETÀ
EDILIZIA

Al servizio dei proprietari
di case dal 1914

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563

Appalto: subentro e accesso alla solidarietà

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpellato 8 febbraio 2019, n. 1, ha chiarito che, in caso di cambio appalto per nuovo affidamento del servizio, l'impresa subentrante è legittimata ad accedere al contratto di solidarietà per il personale già in solidarietà acquisito per effetto del cambio di appalto. In termini operativi, il computo del periodo massimo di fruibilità dell'ammortizzatore sociale nel quinquennio potrà partire da zero per l'azienda subentrante, non dovendo essere influenzato dalla parte di ammortizzatore già fruito dall'azienda cedente.

MINISTERO INTERNO

Lavoratori extra-UE e apparato sanzionatorio

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 39 del 15 febbraio 2019, il Decreto ministeriale 22 dicembre 2018, n. 151 in tema di sanzioni applicabili ai datori di lavoro alle cui dipendenze operano cittadini di Paesi extra-UE privi di documento di soggiorno valido. In particolare, il decreto ha individuato l'ammontare del costo medio di rimpatrio, stabilito in € 1.398 per l'anno 2018, che rappresenta la sanzione amministrativa accessoria, comminabile in giudizio al datore di lavoro che occupa illegalmente un lavoratore clandestino. Si ricorda che le sanzioni principali per l'occupazione di personale extra-UE privo di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (a tale situazione è equiparabile il lavoratore titolare di visto turistico o per affari) sono individuabili nella re-

clusione da 6 mesi a 3 anni e nella multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Resta inteso che rimane applicabile anche, come per i lavoratori italiani e comunitari, la massimizzazione per lavoro nero.

INL

Sanzioni e chiarimenti in tema di maggiorazioni

L'INL, con nota 5 febbraio 2019, n. 1148, ha offerto ulteriori precisazioni in tema di maggiorazione delle sanzioni, ad integrazione della circolare n. 2/2019, intervenendo nella particolare ipotesi di raddoppio delle maggiorazioni previsto per il caso di recidiva del datore di lavoro in quanto destinatario, nei 3 anni precedenti, di sanzioni amministrative o penali per la commissione dei medesimi illeciti.

Ispesioni: precisazioni in tema di verbale di primo accesso

L'INL, con circolare 11 febbraio 2019, n. 4, ha offerto ulteriori chiarimenti riguardo ai verbali ispettivi, con particolare riferimento ai casi in cui opera la preclusione dell'accertamento di natura previdenziale e assicurativa verso il datore di lavoro.

Somministrazione fraudolenta e apparato sanzionatorio

L'INL, con circolare 11 febbraio 2019, n. 3, ha emanato le indicazioni operative sulla reintroduzione della fattispecie della somministrazione fraudolenta, anche connessa all'appalto illecito, ad opera della legge n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018, cd. "Decreto Dignità".

In termini analitici, la somministrazione fraudolenta si configura in tutti i casi in cui la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contrattazione collettiva ed è punita con la sanzione penale dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di somministrazione. La somministrazione fraudolenta può integrarsi all'interno di un appalto illecito, ma si può realizzare anche al di fuori dell'appalto, ad esempio nell'ambito di distacchi di personale che comportino elusione della normativa sul distacco o nel caso di distacco transnazionale non autentico. In tali casistiche, la sanzione risiede nell'assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto.

Lavoro notturno: come calcolare l'orario medio

L'INL, con nota 14 febbraio 2019, n. 1438, è intervenuta nell'individuazione del periodo di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate, che, ai sensi dell'articolo 13, D. Lgs. n. 66/2003, è pari a 8 ore nelle 24.

Operativamente, è stato chiarito che la "settimana lavorativa", in assenza di una definizione di legge o di contratto collettivo, può essere individuata nell'astratto periodo di 6 giorni (in ipotesi di lavoro su 5 giorni, il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore) e cioè nell'arco temporale settimanale al "netto" del giorno obbligatorio di riposo.

In sostanza, l'interpretazione ministeriale prescinde da una valutazione caso per caso legata all'orario di ciascun dipendente e consente un'applicazione più uniforme della disciplina in materia di lavoro notturno, considerando che il lavoratore abitualmente impiegato su 5 giorni a settimana avrebbe comunque 2 giorni per il recupero delle proprie energie psicofisiche.

ANPAL

Assegno di ricollocazione escluso per la NASpl

L'ANPAL, con notizia del 29 gennaio 2019, ha comunicato che è stata disabilitata nel proprio portale la funzionalità di richiesta di nuovi assegni di ricollocazione per i lavoratori percettori di trattamento NASpl, in applicazione del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, il quale dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti beneficiari di NASpl da almeno 4 mesi.

AGENZIA ENTRATE

Trasferta: chiarimenti sui rimborsi spese

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a istanza 31 gennaio 2019, n. 5, è intervenuta a fornire chiarimenti in tema di imponibilità dei rimborsi spese in occasione della trasferta fuori dal comune, considerando che, con particolare riferimento alle spese di parcheggio, rispetto alle indicazioni della circolare del Ministero delle finanze 22 dicembre 1997, n. 326E, tale elemento ha acquisito un peso crescente nel trattamento riconosciuto al lavoratore in trasferta.

L'Agenzia è intervenuta circa l'imponibilità del rimborso delle spese di parcheggio ai dipendenti in trasferta al di fuori del territorio comunale, considerando l'imponibilità del rimborso in termini differenziati per le tre tipologie di trattamento delle spese di vitto e alloggio:



Fondazione Lavoro
Consulenti per il Lavoro

AGENZIA PER IL LAVORO
Aut. Min. n. 19009 del 23/07/2007
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

- Tirocini formativi di qualità
- Ricerca e selezione del personale
- Politiche attive regionali
- Assegno di ricollocazione

LA TUA SEDE OPERATIVA
Via Brignole De Ferrari 6/9
cap. 16125 GENOVA(GE)

0109820942 -Rep.+39 3296793787
info.agenziedellavoro@lupipuppo.it



**Centro Formazione eDotto
Parodi School**

Formazione a costo zero:
chiedici come ottenere il contributo
riservato alla tua azienda!

Via Martiri della Libertà, 303r
Campomorone - 16014 GENOVA

Claudio Favafabbi: 340 810 3345
Alessandra Romano: 340 598 8041

- il rimborso delle spese di parcheggio è assoggettabile interamente a INPS e IRPEF, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario (con riconoscimento della sola indennità di trasferta per coprire vitto e alloggio) e misto (erogazione in parte di indennità di trasferta e in parte di rimborso analitico a copertura delle spese sostenute per vitto e alloggio);
- il rimborso delle spese di parcheggio rientra tra le "altre spese" (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) ed è pertanto escluso da imponibilità previdenziale e fiscale, ove analiticamente attestato dal dipendente, fino all'importo massimo di 15,49 euro giornalieri (25,82 euro per le trasferte all'estero), nei casi di rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio.

Welfare all'amministratore unico: esclusa l'esenzione

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello 25 gennaio 2019, n. 10, è intervenuta in tema di assoggettamento fiscale dei benefit corrisposti ai dipendenti in relazione all'adozione a livello aziendale di un piano welfare.

Con particolare riferimento ai benefit corrisposti all'amministratore unico, viene chiarito che sono pienamente imponibili ai fini IRPEF, in quanto la sua posizione lavorativa non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato, in virtù dei poteri riconosciuti all'amministratore unico incompatibili con il rapporto di dipendenza.

Il documento di prassi continua precisando che sono imponibili inoltre i benefit corrisposti ad personam, in ragione del fatto che l'esclusione opera qualora i servizi del piano di welfare aziendale siano riconosciuti a generalità o categorie di lavoratori subordinati (per l'ennesima volta, la circolare sottolinea come una categoria di dipendenti non coincide necessariamente con quanto previsto dal codice civile - impiegati, operai, quadri -, potendo essere riferita a tutti i dipendenti di una certa tipologia omo-

genea e dimostrabile in caso di rivendicazione amministrativa).

Ticket restaurant: trattamento dell'utilizzo cumulato

L'Agenzia delle entrate, con principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 6, ha precisato che il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto è irrilevante, sotto il profilo fiscale rispetto ai limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente, pari a 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto cartacei ed elettronici.

L'intervento di prassi stabilisce infatti che la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (e assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto/ticket restaurant opera nei sopra citati limiti indipendentemente dal numero di buoni utilizzati.

FOND. CONSULENTI LAVORO

Datore di lavoro in regime forfettario: stop alle ritenute fiscali

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con approfondimento datato 8 febbraio 2019, ha chiarito alcune criticità relativamente al regime forfettario il cui ambito di applicazione è stato incrementato ad opera della Legge di bilancio 2019 - Legge n. 145/2018.

Sotto il profilo degli adempimenti lavorativi, di particolare interesse è la modifica normativa in applicazione della quale, i datori di lavoro in regime forfettario che occupano personale dipendente non possono operare le ritenute fiscali a partire dallo scorso gennaio 2019, visto che non rivestono più la qualifica di sostituto di imposta. Operativamente, nella dichiarazione dei redditi dell'impresa devono essere indicati i codici fiscali dei percettori dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e i redditi erogati, nel libro unico dei dipendenti vengono indicate le ritenute previdenziali ma non quelle fiscali e così nelle certificazioni



Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico

**Consulenza e servizio di contabilità
del personale domestico**

Sezione di Genova

Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova
Tel. 010.84627201 - Fax 010.84627299
www.assindatcolf.ge.it

uniche, che comprenderanno solo la parte previdenziale, mentre il modello 770 non dovrà essere inviato.

Al lavoratore dovrà essere consegnata una semplice attestazione delle retribuzioni corrisposte, alla stregua di quanto avviene per i lavoratori domestici e resterà in capo al dipendente l'onere di presentare il proprio modello di dichiarazione dei redditi.

INPS

Gestione separata: aliquote 2019

L'Istituto, con circolare 6 febbraio 2019, n. 19, ha comunicato le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata in qualità di collaboratori coordinati e continuativi e professionisti senza cassa.

La circolare individua le aliquote contributive, previdenziali e assicurative riferite alle diverse categorie assicurate, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Si segnala che, per l'anno 2019, le aliquote dei collaboratori coordinati e continuativi sono rimaste invariate rispetto all'anno 2018, secondo le misure di seguito riportate: 34,23% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche (33,72% per coloro che non rientrano nella contribuzione aggiuntiva Dis-Coll) e 24% per i pensionati e gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie.

Lavoratori italiani all'estero: istruzioni e regolarizzazione

L'Istituto, con circolare 30 gennaio 2019, n. 13, ha reso disponibile un commento rispetto all'ambito di applicazione del D.M. 21 dicembre 2018, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero.


In termini operativi, l'Istituto fornisce altresì le istruzioni per le aziende, nonché le indicazioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2019.

Reddito di cittadinanza: manuale INPS

L'Istituto, in data 5 febbraio 2019, ha reso disponibile un manuale sul Reddito di cittadinanza, che fornisce istruzioni, secondo quanto previsto dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, in tema di requisiti in capo al richiedente, adempimenti amministrativi vari, moda-

Lo Studio Associato Lupi & Puppo partecipa a:

Sicurezza sul lavoro - Ambiente - Qualità - Igiene degli alimenti



PROGETTO

SICUREZZA S.r.l.

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro

Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08

Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni

Sistemi qualità norme ISO 9000/14000

Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04

Formazione del personale

Sede di Genova: Piazza Colombo 3/2 - Tel. 010.565.895 - 010.543.520 - Fax 010.561.996
E-mail: info@progettosisicurezza-ge.it

lità di presentazione dell'istanza e importo del beneficio economico.

Persone detenute: benefici contributivi per l'assunzione

L'Istituto, con circolare 15 febbraio 2019, n. 27, ha reso disponibili le istruzioni operative per la fruizione dei benefici contributivi di cui possono godere le cooperative sociali che assumano persone detenute negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno.

Gli sgravi contributivi indicati nel documento in commento possono essere fruiti anche dalle aziende private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.

Congedo per padri lavoratori: 5 giorni nell'anno 2019

L'Istituto, con messaggio 13 febbraio 2019, n. 591, ricorda che la durata del congedo obbligatorio per i padri, per le nascite avvenute a partire al 1° gennaio 2019, è aumentata, per l'anno 2019, a 5 giorni, da fruito, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia del minore. Operativamente, sono tenuti a presentare istanza telematica all'Istituto unicamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipi-

pate dal datore di lavoro, come nella quasi generalità dei casi, i lavoratori devono inviare comunicazione scritta all'azienda circa le modalità di fruizione del congedo e sarà il datore di lavoro a comunicare all'INPS le giornate di congedo fruito, tramite l'invio del flusso UniEmens.

Lavoratori domestici: contributi 2019

L'Istituto, con circolare 1° febbraio 2019, n. 16, ha reso disponibili gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici.

Aliquote contributive: applicativo per le aziende

L'Istituto, con messaggio 25 gennaio 2019, n. 356, ha reso noto di aver rilasciato sul proprio portale istituzionale una nuova funzionalità denominata "Calcolo aliquote contributive", che consente, sulla base delle caratteristiche contributive dell'azienda e del profilo contributivo del lavoratore, di

simulare il calcolo dell'aliquota previdenziale riferibile ai singoli dipendenti. È possibile visualizzare l'aliquota INPS associata a un certo lavoratore sulla base del periodo di competenza, la tipologia di azienda e le caratteristiche del dipendente, secondo le risultanze UniEmens, nonché visualizzare il dettaglio delle voci contributive che concorrono alla formazione dell'aliquota contributiva complessiva aziendale. Come di consueto, il documento di prassi precisa che le aliquote che scaturiscono dal nuovo applicativo non hanno natura certificativa ai fini della quantificazione dei contributi dovuti all'Istituto, in considerazione della rapida evoluzione delle norme in materia di contribuzione.

APE sociale: riapertura delle domande

L'Istituto, con messaggio 29 gennaio 2019, n. 402, ha reso noto che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso all'APE sociale, il cui periodo di sperimentazione è stato prorogato dal D.L. n. 4/2019, al 31 dicembre 2019.

L'Istituto precisa che dal 29 gennaio 2019 possono inoltrare istanza telematica di accesso all'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2019, maturano tutti i requisiti previsti dalla legge n. 232/2016, nonché coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti.

Con circolare 1° febbraio 2019, n. 15, sono state fornite le istruzioni operative e sono stati resi disponibili chiarimenti riguardo alla decorrenza delle indennità per i soggetti che, essendo in possesso della relativa certificazione, non abbiano presentato domanda del beneficio entro la data del 31 dicembre 2018.

Scadenario Febbraio 2019

CONTRATTAZIONE: VARIAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI E RINNOVI

COMUNICAZIONE - Piccola e media industria: Con accordo del 9/7/2018 è stato stabilito di sostituire l'Indennità sostitutiva di premio di risultato e l'Elemento di garanzia retributiva con flexible benefits per un importo di € 258,00

FUNZIONI CENTRALI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI: A partire dal 1/1/2019, è stato re-introdotto l'elemento perequativo, da liquidare a febbraio con erogazione di arretrati riferiti a gennaio.

FUNZIONI LOCALI: A partire dal 1/1/2019, è stato re-introdotto l'elemento perequativo, da liquidare a febbraio con erogazione di arretrati riferiti a gennaio.

METALMECCANICI - Confindustria: Agli operai già in forza alla data del 31/12/2008, che cessano nel corso dell'anno, vanno erogati i dodicesimi maturati pari ad annue 11hh e 10mm a titolo di "Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex CCNL 20/01/2008"

SCUOLA PUBBLICA: A partire dal 1/1/2019, è stato re-introdotto l'elemento perequativo, da liquidare a febbraio con erogazione di arretrati riferiti a gennaio.



CONFINDUSTRIA
GENOVA

Associazione Industriali
della Provincia di Genova

**Il più importante
punto di riferimento
dell'industria privata genovese**

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225
www.confindustria.ge.it

Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845

INFORMAZIENZE

Direzione, Redazione, Amministrazione: Via Martin Piaggio, 15 - 16122 Genova - Stampa: Litograph S.r.l., Via Geirato, 94R, Genova - Pubblicazione mensile, iscrizione Registro Stampa del Tribunale di Genova n° 32 del 14/10/93 - Direttore responsabile: Dario Lupi - Coordinatrice: Cristina Biancalani - Editrice COMSAS S.r.l.